



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Del numero delle Monache.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

questa Prouincia, etiandio da quelle che sono sottoposte alla cura de Regolari, ò per qualunque altro rispetto non sono soggette alla giurisdittione de' Vescouo, in ogni parte offeruate.

Del numero delle Monache.

Conc. 1.

SECONDO che è stato comandato nel Concilio Tridentino, il Superiore costituisca a ciascun Monasterio quel numero di Monache, il quale per le proprie facultà, che si ritroua hauere, e per le consuete limosine, possa essere commodamente sostentato: & vñ diligenza di farlo fra vn anno.

Ne sia lecito accrescere per modo alcuno tal numero, se medesimamente non si accresca al Monastero tanta entrata, che sia baitante a sostentarlo.

Conc. 2.

Sia poi diligentissimo il Vescouo, in far che tutto ciò s'offerui.

Conc. 3.

Con quella maggiore diligenza che potrà, ess' qu'ca il Vescouo quanto è stato ordinato da Pio Quinto Sommo Pontefice, e dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. circa il stabilire il determinato numero delle Monache in ciascuno Monasterio: e questo in tutto lo faccia obseruare, secondo l'autorità che gli dà la detta costitutione, non solo ne' Monasterij di sua propria cura, ma anche nelli sottoposti a Regolari.

Conc. 4.

I Monasterij ne' quali non sono dodeci professe velate, e che non possono con le proprie entrate, ouero con le consuete limosine mantenere tal numero; procuri il Vescouo con ogni studio di trasferirli, e di vnirli con altri Monasterij del medesimo, ò di uerso ordine; chiamati per questo effetto i Superiori regolari, se il Monastero del qual si tratta, appartiene alla loro cura.

Ma se tale vnione non sarà giudicata espediente, lasci il Vescouo finire col tempo, & annichilarsi quel numero di Monache, tolta loro del tutto la facultà di poter accettare nouitie.

Et i Monasterij di queste Monache, e le entrate di essi Monasterij, sia d' adesso siano adphcate ad altri Monasterij, ò luoghi, a' quali per le leggi di quel

l'ordine parerà che debitamente appartengono.

Quei Monasterij, che per essere fuori di Città, ò terre, il Vescouo giudicherà espediente di trasferire in Città, ò Terre grosse, e sicure; non gli trasferisca però in Chiese secolari, doue si faccia cura d'anime.

Delle Superiori, & altre officiali de' Monasterij.

AMMONISCANO i Vescouo, etiam per editto, se così loro parerà, fra due mesi d'apoi che queste constitutioni saranno publicate, le Abbadesse, & altre qual si voglia Superiori, le quali pretendono che il loro officio di Superiorità sia perpetuo, sotto pena di priuatione, nella quale incorrano incontente; che intermine d'vn altro mese esibiscano ad essi, ò vero a loro Vicarij, & insieme alli suoi Superiori, se sono sottoposte al gouerno de' Regolari, le ragioni che dalla Sede Apostolica sono loro state concesse; acciò si possa vedere se sono rettamente espedite, e di esse, se sia bisogno, dar notizia al Sommo Pontefice: Ma se fra quel tempo preferito non le haueranno esibite, il Vescouo le dichiari priuate di tal dignità, & il loro Superiore vñ diligenza, che altre siano legittimamente elette in loro luogo.

Nissuna Monaca ambisca, ouero in modo alcuno direttamente ò indirettamente, per se, ouero col mezo d'altre, cerchi honori ouero vffici di qualunque sorte del suo Monastero, sotto pena di dire, & esca, e le sue taurisci in capitolo sua colpa della loro ambitione, baciando per tre Venerdì la terra dinanzi a piedi di ciascuna Monaca; e di più essa sia priuata di quel vfficio, se l'hauerà conseguito, e di tutti gli altri ad arbitrio del Superiore.

Ciascuna Monaca, deposta la propria volontà, & apparecchiata per fare l'vbidienza che le sarà imposta, e proponendosi dinanzi agli occhi solamente la gloria di Dio, e l'vtilità comune del Monastero, e leggerà a gli honori & vffici quelle, le quali rimosso da loro ogni

affetto